



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.C.	N° 19	del 29/05/2017	Originale
OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 E AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.		
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.			

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 20.10 in Paderno Dugnano, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TORRACA UMBERTO e con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.

Alla seduta risultano presenti i Signori:

1) ALPARONE MARCO - Sindaco	X	14) VIVIANI LUCA	A
2) COLZANI FRANCESCO	X	15) RIBOLDI FABRIZIO	X
3) PIROVANO GIANCARLO	A	16) RIENZO FRANCESCO IGNAZIO	X
4) TORRACA UMBERTO	X	17) CANIATO ANTONELLA MARIA	X
5) RUSSO ELISABETTA	A	18) MAESTRI EFREM	A
6) TURANO NICOLA	X	19) CAPUTO DANIELA	X
7) MOSCONI MARIO GIOVANNI	X	20) COLORETTI MARCO	X
8) GHIONI ALBERTO	X	21) MARELLI EUGENIO	X
9) TAGLIABUE SIMONE	X	22) SCORTA MICHELA	X
10) MORNATI SIMONE	X	23) GIURANNA GIOVANNI	X
11) FOSSATI ALFONSO	X	24) ABBATI EMILIANO GIANCARLO	X
12) BOATTO FRANCESCO	X	25) CEZZA ACHILLE	X
13) GORLA CHRISTIAN	A		

Riconosciuta la validità della seduta, essendo n. 20 i presenti e n. 5 gli assenti il Consiglio Comunale procede all'esame della seguente deliberazione.

* Aggiornamento 2/A chiuso il 17/01/2014

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 E AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.
-----------------	--

Il Presidente del Consiglio Comunale Torraca, dopo aver introdotto in discussione l'argomento cede la parola al Sindaco Alparone per l'illustrazione del punto.

Entra il Consigliere Russo. Presenti n. 21, assenti n. 4 Consiglieri: Pirovano, Gorla, Maestri, Viviani.

Segue l'intervento del Consigliere Coloretti.

Escono i Consiglieri Abbati, Cezza e Giuranna. Presenti n. 18, assenti n. 7 Consiglieri: Pirovano, Gorla, Maestri, Viviani, Abbati, Cezza, Giuranna.

Tutti gli interventi trascritti dalla registrazione audio sono allegati al verbale di seduta.

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

FATTO RILEVARE che ai sensi del predetto D.Lgs. 175/2016 (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, D.Lgs. 175/2016 e precisamente:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 D.Lgs. 175/2016, entro il 23 marzo 2017 il Comune avrebbe dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che da alienare perchè non in possesso dei requisiti sopra riportati;

CONSIDERATO che il Governo, a seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità del D.Lgs. 175/2016, il Governo ha adottato uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 175/2016, nel quale è disposto lo spostamento del termine per la ricognizione delle partecipate al 30 settembre 2017 e che lo stesso ha ricevuto i pareri favorevoli di Camera e Senato;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 175/2016, sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, D.Lgs. 175/2016:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, D.Lgs. 175/2016;

ESAMINATA l'allegata "Relazione tecnica", con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni richiesta dall'art. 24 D.Lgs. 175/2016;

RISCONTRATO che la suddetta "Relazione tecnica" (allegato 1) è stata elaborata dal Settore Finanziario in conformità ai sopraindicati criteri e delle prescrizioni previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016 ed è stata dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c.612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 3 del 31.03.2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, D.Lgs. 175/2016;

RICHIAMATA altresì la rendicontazione al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 4 del 23.03. 2016;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegata Relazione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, D.Lgs. 175/2016;

VISTO che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Economia e Affari Generali nella seduta del 16 maggio 2017;

PRESO ATTO dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore e dal Direttore del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- presenti n. 18 (assenti n.7: Pirovano, Gorla, Maestri, Viviani, Abbati, Cezza, Giuranna)
- votanti n. 18

- favorevoli n. 18 (Alparone, Colzani, Torraca, Russo, Turano, Ghioni, Tagliabue, Mornati, Fossati, Boatto, Riboldi, Mosconi, Rienzo, Caniato, Caputo, Coloretti, Marelli, Scorta)

D E L I B E R A

1. di approvare, facendola propria, l'allegata "Relazione tecnica", elaborata dal Dirigente dell'Ufficio Partecipate, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni comunali, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nella relazione citata che costituisce aggiornamento al Piano di razionalizzazione vigente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. 175/2016;
3. di disporre che la presente deliberazione:
 - a) sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - b) sia inviata, ai sensi dell'art 24 comma1 del D.Lgs. 175/2016, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di controllo istituita c/o il Mef.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

Comune Paderno Dugnano	Dr. DI RAGO VINCENZO
SETTORE FINANZIARIO	
SERVIZIO SERVIZI BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE	REGONDI RAFFAELLA
Responsabile del procedimento: DI RAGO VINCENZO - data proposta 10/04/2017	

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 E AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.

REGOLARITA' TECNICA (conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto)

Favorevole

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 10/05/2017

IL DIRETTORE
DI RAGO VINCENZO

REGOLARITA' CONTABILE (controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica)

Favorevole

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 10/05/2017

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
DI RAGO VINCENZO

Deliberazione C.C. n. 19 del 29/05/2017

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TORRACA UMBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 12/06/2017

Addì, 12/06/2017

Reg. pubbl. n. 1270

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione

Addì, 12/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

Relazione sulla ricognizione straordinaria delle partecipazioni e aggiornamento piano operativo di razionalizzazione

(articolo 24 decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)

1 – Introduzione: Il nuovo quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20 e da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si evidenzia che all'esito del suindicato piano di razionalizzazione le società partecipate dal Comune di Paderno Dugnano, rispetto alle 5 censite nel 2010, si sono ridotte alle 2 attuali.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2.

Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale."

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Un decreto del governo ha modificato alcuni aspetti della norma di riferimento (d.lgs. 175/2016) e per quanto qui interessa sono stati modificati i termini per rendere il piano di razionalizzazione previsto al 30 giugno e poi con successivo atto al 30 settembre.

2. Aggiornamento Piano operativo

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 (TUSP) , come già anticipato, prevede che ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 data di entrata in vigore del predetto decreto.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art.1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con decreto sindacale n. 3 del 31.03.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati con decreto n. 4 del 23.03.2016.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di controllo presso il Mef prevista dell'art. 15 del dlgs 175/2018 .

3. Finalità istituzionali

Il dlgs 175/2016 all'art. 4 conserva espressamente i vincoli posti dalla legge 190/2014 nonché dall'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e la costituzione di nuove società deve sempre essere autorizzato dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni del comune di Paderno Dugnano : ricognizione

1. Le partecipazioni societarie al 23.09.2016

Il Comune di Paderno Dugnano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Ages Spa Società in house providing con una quota dal 100% che gestisce i servizi pubblici di farmacia, mensa scolastica e parcheggi ;
2. Capholding Spa con una quota del 2,50% che gestisce il ciclo integrato idrico e il relativo patrimonio in molti comuni lombardi compreso quindi Paderno Dugnano ;

n.b. In rapporto al progetto di razionalizzazione delle società già avviato da alcuni anni, nel giugno 2016 è stata cancellata dal registro delle imprese Energie Locali srl . Si trattava di una società tra Comuni che gestiva la pubblica illuminazione e che era partecipata dal comune di Paderno Dugnano con una quota del 38% .

2. Altre partecipazioni e associazionismo al 23.09.2016

Per completezza, si precisa che il comune di Paderno Dugnano partecipa al ;

- Consorzio sistema bibliotecario
- Agenzia per la formazione , l'orientamento e il lavoro (Afol)
- Consorzio Grugnotorto-Villoresi ai sensi della L.R. n.86/83
- Consorzio energia Veneto per l'approvvigionamento energia elettrica
- Consorzio intercomunale Milanese per l' Edilizia Popolare **IN LIQUIDAZIONE**

III – Ricognizione e verifica requisiti

1. Società Ages Spa

La Società Ages Spa è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 18/12/2001 con atto del Consiglio Comunale n. 106 de 18/12/2001 .

La Società Ages Spa , da Azienda Speciale , è stata trasformata in società per azioni per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*.

I criteri proposti dagli artt. 4 e 20 del d.lgs. 175/2016 vengono completamente rispettati per tale società come di seguito evidenziato.

Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Ed inoltre:

il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b):

- **Numero degli amministratori: n.3;**
- **Numero di direttori n.1;**
- **Numero di dipendenti: n.17;**

la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);

C) la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d):

- **Fatturato medio triennio 2013/2015: € 6.845.993,67**

E' intenzione , pertanto , dell'amministrazione mantenere la proprietà di Ages Spa richiamando quanto espresso in questa relazione tecnica e in rapporto alle attività di razionalizzazione già avviate e quasi totalmente concluse dalla società stessa dal 2007 ad oggi.

2. Società Cap holding Spa

Oggetto sociale: esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

CAP Holding S.p.A. è una società interamente pubblica, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipata esclusivamente da enti locali, compresi quelli ricadenti nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato di riferimento per il Comune di Paderno Dugnano (Città Metropolitana di Milano), dunque conforme all'art.149-bis, comma 1, del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152. Il Comune detiene una percentuale di partecipazione del 2,5044 %.

Il servizio reso è certamente un servizio indispensabile di interesse generale ed è determinato dalla legge.

Trattasi , inoltre , di società in house che produce un servizio di interesse generale (art.

4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Ed ancora:

il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b):

- **Numero degli amministratori: n. 5;**
- **Numero di direttori: n. 1;**
- **Numero di dipendenti: n.839;**

la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);

C) la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).

- **Fatturato medio triennio 2013/2015: € 207.893.011,34**

E' intenzione, pertanto, dell'amministrazione mantenere la quota di proprietà di Capholding Spa in quanto rispetta il dettato normativo per il mantenimento delle società in capo al Comune.

3. Attività di razionalizzazione già concluse

Come già evidenziato in sede di stesura del piano operativo di razionalizzazione e della rendicontazione dello stesso approvati rispettivamente con decreti sindacali n. 3 del 31/3/2015 e n. 4 del 23/3/2016 il Comune di Paderno Dugnano ha già provveduto alla razionalizzazione delle proprie partecipate negli anni scorsi. Infatti solo negli ultimi anni ha ceduto le azioni di 2 società di trasporto e nel 2016 ha definitivamente dismesso, come già detto in precedenza, una società di illuminazione pubblica partecipata al 38 % con altri comuni.

In conclusione si ribadisce che, in base al nuovo TUSP, il Comune di Paderno Dugnano anche alla luce dell'attività di razionalizzazione già avviata da 10 anni non ha partecipazioni in società che non abbiano i requisiti previsti nello stesso decreto e pertanto permane la piena discrezionalità della scelta da parte dell'organo di indirizzo e programmazione politico amministrativa dell'Ente sul mantenimento di quelle che si intende conservare.

A questo proposito si richiama la recente deliberazione n. 398 del 21 dicembre 2016 con la quale la Corte dei Conti Lombardia evidenzia che, in base al quadro normativo attuale, la decisione finale in ordine all'acquisizione di una partecipazione ovvero al mantenimento delle quote di partecipazione, va comunque assunta dal Consiglio Comunale dopo aver valutato ogni aspetto, ivi comprese le concrete finalità perseguite dall'ente, la concreta attività che la società dovrà svolgere "in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali" (Cons. Stato, V, 27 settembre 2004, n. 6317).